

DELIBERA N. 192/19/CIR

**ARCHIVIAZIONE DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE DINANZI ALLA
COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DELL'AUTORITÀ
PROMOSSO DA [OMISSIS], AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DELIBERA N. 449/16/CONS, AVVERSO LA COMUNICAZIONE DI
INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI CONTROVERSIA IN MATERIA DI
INADEMPIMENTO DI ACCORDI CONTRATTUALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»*, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la nota del 27 luglio 2018 con la quale la società [omissis] ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Noverca S.r.l. (Noverca), ai sensi dell'articolo 23 del Codice e del Regolamento, in materia di inadempimento di accordi contrattuali;

VISTA la comunicazione con cui, in data 8 agosto 2019, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità (la *Direzione*) ha comunicato a [omissis] che l'istanza di avvio della controversia è per buona parte delle domande inammissibile, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento;

VISTO il ricorso gerarchico in opposizione sottoposto, da [omissis], alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità (CIR), con nota del 21 agosto 2018, avverso la comunicazione di inammissibilità;

CONSIDERATO che le parti, [omissis] e Noverca, hanno aderito al tavolo tecnico avviato, su richiesta della stessa [omissis], dalla *Direzione* e finalizzato a facilitare il superamento delle criticità contrattuali tra le stesse;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi presso gli uffici dell'Autorità in data 27 febbraio 2019 nel corso della quale le parti hanno aderito ad una proposta transattiva formulata dalla *Direzione*;

VISTA la nota del 29 marzo 2019, indirizzata all'Autorità, con la quale *[omissis]*, in esito al raggiungimento del suddetto accordo transattivo con Noverca sulla materia del contendere, ha comunicato la rinuncia al ricorso gerarchico in opposizione sottoposto alla CIR con comunicazione del 21 agosto 2018;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato alla luce della richiesta della stessa *[omissis]* di cui alla nota del 29 marzo 2019;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'archiviazione del ricorso di cui in epigrafe.

Il presente provvedimento è notificato a *[omissis]* e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi